



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pensione reversibilità: è pignorabile?

Autore: Consulenze | 30/11/2019



***Nel 2013 al fine di procedere al recupero da Caio delle spese legali dovutegli per soccombenza, Tizio avviava il pignoramento della pensione corrisposta a Caio da Enasarco. In data 13/5/2019 il debitore esecutato Caio moriva; Tizio apprendeva che il coniuge aveva avviato contestualmente la pratica di reversibilità della pensione Enasarco. Si precisa che il coniuge superstite non ha accettato l'eredità per la***

***presenza di debiti ingenti, limitandosi ad avviare le pratiche di reversibilità delle due pensioni (Enasarco e INPS) che andranno in cumulo con quella di vecchiaia INPS già percepita. Si chiede pertanto se il pignoramento a suo tempo notificato a Caio resta valido anche nel caso della reversibilità della pensione sulla moglie (che non ha accettato l'eredità) o è necessario promuovere nuove azioni, e in tal caso quali azioni (coniuge di Caio impossidente, assenza altri eredi)?***

Il pignoramento effettuato nei confronti del defunto Caio dovrà dirsi interrotto, per la morte del debitore esecutato. Tizio non potrà procedere nei confronti della moglie, per due ragioni distinte, una di carattere processuale e l'altra di carattere sostanziale.

Dal punto di vista processuale, Tizio non potrebbe soddisfarsi sulla pensione di reversibilità in quel pignoramento, perché questo contributo assistenziale sorge con la morte del debitore esecutato, successivamente al pignoramento e all'ordinanza di assegnazione, con diritto riconosciuto in capo ad altro soggetto, diverso da quello pignorato.

Ciò significa che, comunque, Tizio sarebbe costretto ad avviare un altro pignoramento presso terzi (INPS e ENASARCO) nei confronti della moglie di Caio, titolare di quella pensione di reversibilità. Tuttavia, quel pignoramento avrebbe esito negativo, poiché le somme non sarebbero pignorabili neanche dal punto di vista sostanziale.

E, infatti, la pensione indiretta, oppure di riversibilità, costituisce un diritto autonomo, e non successorio, del soggetto cui spetta in quanto deriva direttamente dalla legge e non dall'eredità che lo attribuisce anche nell'ipotesi che il destinatario di esso non abbia accettato l'eredità del dante causa; di conseguenza i limiti che i destinatari delle pensioni indirette ovvero di riversibilità incontrano, derivano soltanto dall'obiettiva realtà del rapporto d'impiego o di servizio del dante causa e non dall'eventuale accettazione dell'eredità (Corte Conti, sez. IV, 21/07/1982, n. 61993, confronta anche Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n.27019).

È la stessa ratio dell'istituto, d'altronde, a darne conferma: esso mira a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario per il quale la pensione costituisce una proiezione della funzione di sostentamento che in suo favore svolgeva quando era

in vita il de cuius.

In sostanza, al superstite viene trasferito il diritto alla prestazione sulla base di quanto già maturato dal pensionato deceduto e alle condizioni amministrative, contributive e anagrafiche vigenti all'atto del suo collocamento in quiescenza, e non come eredità di un patrimonio acquisito materialmente dal defunto marito.

Riassumendo, sappiamo che per l'acquisto della qualità di erede è necessaria un'accettazione espressa, o tacita dell'eredità; com'è anche pacifico che, in ipotesi come questa di azione esecutiva, incombe su chi fa valere la pretesa creditoria, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte dell'esecutato della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto esecutato nella sua qualità di erede (principio che si ricava anche dalla sentenza della Cassazione n.6479/2002).

Tuttavia, il beneficio derivato dalla pensione di reversibilità non può essere considerato come elemento provante l'accettazione dell'eredità, dovendo il chiamato all'eredità compiere un atto o assumere un contegno dai quali si inferisca la volontà di accettare l'eredità. Restano, quindi, irrilevanti, ai fini dell'accettazione tacita, tutti gli atti che con riferimento alla loro natura, importanza e finalità, non sono univocamente idonei ad esprimere una effettiva volontà di assumere la qualità di erede.

Il Tribunale di Messina, in un caso identico a quello in esame, ha chiarito, sul punto, che la circostanza di essere destinatario di una pensione di reversibilità del de cuius non implica accettazione tacita dell'eredità. Il diritto del pensionato di reversibilità, come anticipato, si atteggia come diritto autonomo e distinto rispetto a quello del dante causa deceduto, configurandosi come situazione giuridica soggettiva iure proprio e non iure successionis, anche se esso trova la necessaria fonte nella posizione del dante causa (Tribunale Messina sez. I, 06/09/2005).

Essendo la moglie di Caio impossidente, e non esistendo altri eredi, l'unica via percorribile per Tizio è quella di agire giudizialmente per la nomina di un curatore dell'eredità giacente. L'articolo 528 del codice civile, infatti, prevede che quando il

chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità

Questo amministratore sarà chiamato alla formazione di un inventario dei beni lasciati in vita da Caio e, alla luce dei debiti ereditari, e dei creditori interessati a soddisfarsi, verrà avviato un procedimento di liquidazione dei beni di proprietà del de cuius, finalizzato a soddisfare i creditori sulla base della natura dei crediti vantati nella procedura (crediti privilegiati e chirografari).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avvocato **Salvatore Cirilla***